

STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"CLAUDIO - Associazione di volontariato solidale"
(modificato e approvato con deliberazione dell'Assemblea
straordinaria di data 9 dicembre 2009)

ART. 1

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita una Organizzazione di volontariato, non riconosciuta, sotto la denominazione

"CLAUDIO - Associazione di volontariato solidale"

L'Associazione ha sede in **Trento (TN), Fraz. Villazzano, Via G. Roberti n. 143**. Essa opera in ambito provinciale, nazionale ed internazionale.

L'Associazione avrà durata **fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta)** e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge n. 266 del 1991 nonché delle altre leggi statali e provinciali.

ART. 2

SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso il compimento di azioni dirette al miglioramento delle condizioni economiche e sociali di vita di soggetti svantaggiati, **anche con attività di solidarietà internazionale nei confronti dei paesi in via di sviluppo.**

Le finalità dell'Associazione sono:

- 1) Realizzare interventi assistenziali in favore di soggetti in condizioni di obiettivo disagio economico e sociale,;
- 2) Concorrere alla istituzione di adeguate infrastrutture e servizi in favore di soggetti in condizioni di obiettivo disagio economico e sociale;
- 3) Sensibilizzare l'opinione pubblica locale sulle problematiche correlate al disagio economico e sociale del territorio.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Organizzare e realizzare programmi di intervento e sostegno in favore di soggetti disagiati;
- b) Organizzare, gestire e partecipare a progetti di realizzazione di infrastrutture e servizi in favore di soggetti versanti in condizioni di obiettivo disagio economico e sociale;
- c) Organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta pubblica di fondi in favore di soggetti disagiati;

d) Organizzare seminari, incontri, eventi e manifestazioni sui temi dell'assistenza al disagio e della cultura della solidarietà;

e) Collaborare con altre Associazioni con finalità di solidarietà sociale ed internazionale;

f) Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, per il perseguimento di obiettivi comuni di solidarietà e assistenza.

ART. 3

SOCI

L'Associazione si compone di un numero indeterminato di soci. Possono essere soci le persone fisiche che siano interessate al conseguimento delle finalità associative.

I soci avranno diritto a frequentare i locali adibiti alla attività associativa, nonché a partecipare alla vita sociale.

I soci avranno, altresì, diritto di voto e di elettorato attivo e passivo; essi avranno, inoltre, diritto di informazione e di controllo, oltretutto di rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 4

AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta entro la chiusura dell'anno sociale al Consiglio Direttivo, che delibererà sulla sua ammissione, previo controllo dei requisiti di cui al presente statuto. In caso di diniego, motivato, l'interessato potrà presentare appello alla prima Assemblea ordinaria successiva.

Il socio dovrà nella domanda di iscrizione evidenziare l'indirizzo cui recapitare la corrispondenza e che rimarrà l'unico valido fino a che non venga comunicato dal socio il cambio di indirizzo.

La delibera di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori su un libro degli associati.

ART. 5

OBBLIGHI

I soci sono obbligati:

a) al versamento annuale immediato della quota associativa, da determinarsi da parte dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

b) allo svolgimento personale, spontaneo e gratuito dell'attività di volontariato;

c) al comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

ART. 6

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o a causa di morte.

Oltre che nei casi di legge il socio può recedere con effetto immediato con semplice comunicazione diretta al Consiglio Direttivo.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che abbiano perso i requisiti per rimanere tali.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale Regolamento interno, e delle delibere adottate dagli organi sociali;
- b) che si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
- c) che abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Associazione;
- d) che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali alla Associazione, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante nel giorno di comunicazione della relativa delibera al socio.

ART. 7

IMPUGNAZIONI

Le delibere assunte in materia di decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, presso il recapito indicato dal socio al momento della domanda di ammissione o successivamente.

Le controversie che insorgessero fra i soci e l'Associazione in merito ai provvedimenti di cui sopra, saranno demandati alla decisione dell'Arbitro, come disciplinato dall'art. 18 del presente statuto.

I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti dovranno, a pena di decadenza, attivare il procedimento arbitrale entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento.

ART. 8

ORGANI

Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche elettive sono e saranno sempre a titolo esclusivamente gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

ART. 9

ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è competente per i seguenti oggetti:

- 1) approvare il bilancio annuale ed eventualmente quello preventivo.
- 2) eleggere gli organi sociali;
- 3) fissare la quota associativa annuale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- 4) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo statuto sociale e sullo scioglimento della Associazione nonché provvedere alla nomina dei liquidatori determinandone i relativi poteri.

ART. 10

ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio. Può essere altresì convocata ogni volta che ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori o da almeno un quinto dei soci con l'indicazione degli oggetti da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione da indirsi almeno un'ora dopo la prima, da parteciparsi ai soci per iscritto almeno 7 (sette) giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Per le modifiche di statuto e la convocazione dell'assemblea straordinaria l'avviso di convocazione dovrà essere recapitato ai soci con lettera raccomandata, anche a mano.

Tutti gli Associati hanno diritto di intervenire all'Assemblea. Hanno diritto di voto in Assemblea soltanto gli associati maggiori di età.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente in proprio o per delega almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti aventi diritto di voto. Per modifiche dello statuto occorrerà, tuttavia, la presenza di almeno tre quarti degli associati, con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 11

VOTAZIONE

Per le votazioni si procederà con il sistema dellaalzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali, salvo diversa delibera dell'Assemblea, si procederà a scrutinio segreto.

Le delibere assunte dall'Assemblea secondo le norme statutarie obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Delle delibere assembleari verrà redatto verbale da tenere a cura del Presidente e del Segretario.

ART. 12

PRESIDENZA ASSEMBLEARE

L'Assemblea elegge il suo Presidente e il Segretario.

L'assemblea nomina ove necessiti due scrutatori.

ART. 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 2 (due) a 7 (sette) membri che durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione successiva alla loro elezione i membri del Consiglio provvederanno a nominare fra loro il Presidente, il Vicepresidente ove ritenuto opportuno, nonché a designare eventuali funzioni di Segreteria e Tesoreria in capo ad altri Consiglieri e fissarne gli incarichi.

Il Consiglio direttivo potrà delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri, fissando i limiti della delega.

ART. 14

CONVOCAZIONE CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà opportuno e quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o per iscritto, non meno di due giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti a mezzo telefono.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione della Associazione.

Spetta pertanto al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi;

- c) stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- d) deliberare circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- e) compiere tutti gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione solo di quelli che per disposizione di legge o del presente statuto siano riservati all'Assemblea generale;
- f) proporre la quota annuale associativa da ratificare da parte dell'Assemblea;
- g) predisporre ed approvare il regolamento interno in ossequio alle disposizioni statutarie.

ART. 15

SOSTITUZIONI

Le dimissioni del Presidente e/o della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio e la convocazione urgente dell'Assemblea per le nuove elezioni.

Nel caso che la carica elettiva resti vacante per qualsiasi motivo, il membro mancante sarà sostituito dal primo non eletto, salva necessità di ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria successiva.

ART. 16

RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

In caso di sua assenza o impedimento i suoi poteri vengono assunti dal Vicepresidente.

Sono in particolare compiti del Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, nonché convocare le riunioni assembleari;
- b) firmare gli atti ufficiali relativi all'attività sociale;
- c) rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti della legge e di terzi.

ART. 17

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti potrà essere nominato dall'Assemblea, e controlla la gestione sociale, vigila sull'osservanza delle norme dello statuto ed accerta l'esattezza delle Scritture Contabili e del Bilancio.

Il Revisore dei Conti potrà assistere alle sedute del Consiglio Direttivo alle quali deve essere invitato.

Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti può non esser socio, e deve essere necessariamente in possesso di un titolo di studio in materie

economico - contabili pari almeno al diploma di scuole medie superiori.

ART. 18

ARBITRATO

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. di Trento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Associazione.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

ART. 19

ESERCIZI SOCIALI - PATRIMONIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31.12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del Bilancio previo inventario da presentare all'Assemblea per l'approvazione che deve avvenire entro quattro mesi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali e dai contributi versati dagli iscritti;
- b) dalle entrate derivanti da atti di liberalità, donazioni, lasciti testamentari, diritti, ritenute, interessi, contributi di terzi;
- c) da contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, nonché da contributi di organismi internazionali;
- d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale è indivisibile. In caso di perdita della qualità di socio, per qualunque motivo avvenga, né il socio né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunché dall'Associazione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun

caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 20

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori anche non soci, determinando le funzioni ed i poteri.

In ogni caso, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo.

ART. 21

RINVIO

Per quanto non previsto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi tempo per tempo vigenti in materia.

Mauro Brigadue

Graziano Fedrizzi

Bruno Cattoni